

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008

Riordino della disciplina delle Comunita' montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU n. 278 del 27-11-2008)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; art. 2, commi da 17 a 22;

Visto, in particolare, il comma 17, dell'art. 2 della citata legge finanziaria, così come modificato dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale dispone che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, sentite i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione;

Visto il comma 21, del sopra richiamato art. 2, così come modificato dal comma 6 dell'art. 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, in base al quale l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate;

Vista la nota n. 0004384 del 7 maggio 2008, con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato che le quote del fondo ordinario, di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, assegnate per l'anno 2007 all'insieme delle comunita' montane di ciascuna regione ammonta a 5.782.508,59 euro per la regione Abruzzo, a 4.684.486,73 euro per la regione Basilicata, a 9.283.021,55 euro per la regione Calabria, a 8.908.817,85 euro per la regione Campania, a 4.914.764,77 euro per la regione Emilia Romagna, a 5.208.667,37 euro per la regione Liguria, a 13.037.511,38 euro per la regione Lombardia, a 3.969.014,63 euro per la regione Marche, a 2.924.741,48 euro per la regione Molise, a 10.831.501,69 euro per la regione Piemonte, a 5.709.843,59 euro per la regione Toscana e a 4.750.169,08 euro per la regione Umbria;

Vista la legge della regione Abruzzo 27 giugno 2008, n. 10, recante «Riordino delle comunita' montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Basilicata 27 giugno 2008, n. 11, recante «Norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Calabria 10 luglio 2008, n. 20, recante «Riordino istituzionale delle comunita' montane ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge n. 244/2007. Modifiche alla

legge regionale 19 marzo 1999, n. 4» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Campania 30 settembre 2008, n. 12, recante «Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, recante «Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Liguria 4 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina di riordinino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Lombardia 27 giugno 2008, n. 19, recante «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni dei comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Marche 1 luglio 2008, n. 18, recante «Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Molise 27 giugno 2008, n. 19, recante «Riordino delle Comunità montane secondo i principi e le finalità di cui all'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Piemonte 1 luglio 2008, n. 19, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (testo unico delle leggi sulla montagna)» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Toscana 26 giugno 2008, n. 37, recante «Riordino delle Comunità montane» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la legge della regione Umbria 12 giugno 2008, n. 10, recante «Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5» e la relativa relazione tecnico-finanziaria;

Vista la lettera dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2070/Varie/12379 del 27 ottobre 2008, di trasmissione della nota n. 0125447 della Ragioneria Generale dello Stato del 24 ottobre 2008 nella quale si evidenzia che dall'attività di verifica svolta e' emerso il conseguimento dell'obiettivo minimo di riduzione di spesa da parte delle regioni che hanno legiferato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della sopra richiamata legge finanziaria, la riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane deve consistere in un importo pari almeno ad un terzo del fondo ordinario suddetto e quindi corrispondente per ciascuna regione a: 1.927.502,86 euro per la regione Abruzzo, 1.561.495,58 euro per la regione Basilicata, 3.094.340,52 euro per la regione Calabria, 2.969.605,95 euro per la regione Campania, 1.638.254,92 euro per la regione Emilia Romagna, 1.736.222,46 euro per la regione Liguria, 4.345.837,13 euro per la regione Lombardia, 1.323.004,88 euro per la regione Marche, 974.913,83 euro per la regione Molise, 3.610.500,56 euro per la regione Piemonte, 1.903.281,20 euro per la regione Toscana e 1.583.389,69 euro per la regione Umbria;

Accertato che le leggi regionali adottate hanno conseguito il risparmio di spesa richiesta;

Tenuto conto che le regioni Lazio, Puglia e Veneto non hanno

provveduto ad adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, proprie leggi di riordino della disciplina delle comunità montane, nel termine ivi previsto;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria e' accertata la riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, ai sensi dell'art. 2, comma 21, per un importo pari ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle Comunità Montane presenti in ogni regione.

Art. 2.

Per le citate regioni Lazio, Puglia e Veneto si producono gli effetti del comma 20 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro per i rapporti con le regioni
Fitto